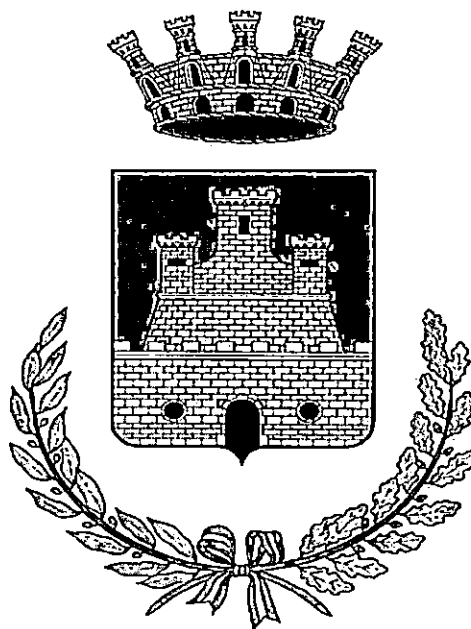




CITTA' DI CASTROVILLARI

REGOLAMENTO

per l'istituzione e l'applicazione della
Tassa sui Rifiuti Puntuale

TARIP

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.10 del 28 Marzo 2019

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI		1
ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	1
ART. 2	GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	1
ART. 3	SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI	2
ART. 4	SOGGETTO ATTIVO	2
TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI		3
ART. 5	PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	3
ART. 6	SOGGETTI PASSIVI	3
ART. 7	LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	4
ART. 8	ESCLUSIONE DALL' OBBLIGO DI CONFERIMENTO	4
ART. 9	ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL SERVIZIO PUBBLICO	5
ART. 10	SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI	6
TITOLO III - TARIFFE		7
ART. 11	COSTO DI GESTIONE	7
ART. 12	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	7
ART. 13	ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	8
ART. 14	PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	9
ART. 15	TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	9
ART. 16	OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	10
ART. 17	TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	11
ART. 18	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	12
ART. 19	SCUOLE STATALI	12
ART. 20	TRIBUTO GIORNALIERO	12
ART. 21	TRIBUTO PROVINCIALE	13
TITOLO IV - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI		13
ART. 22	RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	13
ART. 23	RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE	13
ART. 24	RIDUZIONI PER IL RECUPERO	13
ART. 25	RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	14
ART. 26	ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI	14
ART. 27	CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI	15
TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO		15
ART. 28	OBBLIGO DI DICHIARAZIONE	15
ART. 29	CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	15
ART. 30	POTERI DEL COMUNE	16
ART. 31	ACCERTAMENTO	17
ART. 32	SANZIONI	17
ART. 33	RISCOSSIONE	137
ART. 34	INTERESSI	18

ART. 35	RIMBORSI	18
ART. 36	SOMME DI MODESTO AMMONTARE	19
ART. 37	RATEIZZAZIONI	19
ART. 38	CONTENZIOSO	19

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	19
--	-----------

ART. 39	ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI	19
ART. 40	CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO	20
ART. 41	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	20

ALLEGATI

- A -	CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE	21
-------	------------------------------------	----

TITOLO I

- DISPOSIZIONI GENERALI -

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell' ambito della potestà regolamentare prevista dall' art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, e del D.M. 20 aprile 2017 emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze) recante i «Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati», ha per oggetto la disciplina dell'applicazione della tassa sui rifiuti puntuale (di seguito TARIP), prevista dalla Legge 27 dicembre 2013, n.147.
2. Per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani, comprensivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, svolto con le modalità di cui al Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, è istituita sul territorio comunale la TARI Puntuale (di seguito TARIP) di cui all'art. 1 comma 639 della Legge 147 / 2013. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 della Legge 147 / 2013 ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell' utilizzatore.
3. La TARIP è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, di seguito D.P.R. 158 / 1999, e del D.M. 20 aprile 2017 emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come integrati dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull' intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce « rifiuto », ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell' art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
 - I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei

corsi d'acqua;

- I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

Art. 3 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall' art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009 / 31 / CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi; mediante processi o metodi che non danneggiano l' ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all' interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000 / 532 / CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico -
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1.069 / 2009, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o allo utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio -
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali -
- d) abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1069 / 2009 -
- e) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall' estrazione, dal trattamento, dall' ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 4 SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l' intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall' istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell' ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell' anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II

– PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI –

Art. 5 PRESUPPOSTO PER L' APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presupposto della TARI puntuale è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI puntuale le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all' articolo 1.117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Si intendono per:
 - locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - le aree comuni condominiali di cui all' art. 1.117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. L' attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica o la presenza di mobilio costituisce occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
6. Sono inoltre soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all' Allegato A:
 - a) le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall' allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi);
 - b) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l' interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo;

Art. 6 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARIP è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all' adempimento dell' unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all' art. 1.117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà,

usufrutto, uso abitazione, superficie

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7 LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) Le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e prive di qualsiasi tipo di mobilio;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - g) soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, limitatamente al 50 % dell'intera superficie;
 - h) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso (oratori, sacrestie, ecc.);
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8 ESCLUSIONE DALL' OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

Art. 9 ESCLUSIONE PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e / o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all' articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti.
2. Non sono in particolare, soggette a tributo:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l' attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITÀ	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE	20 %
FALEGNAMERIE	30 %
AUTOCARROZZERIE	30 %
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	10 %
GOMMISTI	20 %
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	10 %
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	10 %
LAVANDERIE E TINTORIE	10 %
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	30 %
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	20 %
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833 / 1978)	10 %

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o tramite denuncia di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER e per destinazione (smaltimento o riciclo), allegando la documentazione attestante il conferimento presso imprese a ciò abilitate (copia del MUD, formulari, dichiarazione degli smaltitori, ecc.). In difetto, l' intera superficie sarà assoggettata al tributo;
 - b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la

documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (copia del MUD o dei formulari).

5. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l' esclusione di cui al comma precedente non avrà effetto fino al giorno in cui non venga presentata la relativa dichiarazione. Il Comune si riserva di effettuare sopralluoghi di verifica.

Art. 10 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l' allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Successivamente all' attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq. per colonnina di erogazione.

TITOLO III **- TARIFFE -**

Art. 11 COSTO DI GESTIONE

1. La componente TARIP deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all' art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario del servizio gestione dei rifiuti urbani di cui al comma 683 dell' art. 1 della Legge 147 / 2013, a valere per l'anno di riferimento. Il Piano Finanziario degli interventi è redatto dal Comune in conformità alle Linee Guida del Ministero dell'Economia e delle Finanze, almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell' anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 12 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Nel rispetto di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 aprile 2017, il Comune ha introdotto nella fase di conferimento e raccolta sistemi di misurazione puntuale della quantità di alcuni rifiuti conferiti al servizio pubblico, e commisura la tariffa alla quantità di rifiuto urbano non recuperabile (RUR), raccolto presso ciascuna utenza ed alla qualità di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione al nucleo occupante e agli usi ed alla tipologia di attività svolta, sulla base dei coefficienti e delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Il Comune si riserva la facoltà di deliberare, contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe annuali, la commisurazione della tariffa alle quantità raccolte per altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto della raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali, previa adozione di sistemi di misurazione, anche di tipo semplificato, che rilevino i volumi dei contenitori consegnati in dotazione e / o i conferimenti effettuati.
3. Le tariffe sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato con specifica deliberazione del Consiglio Comunale. Ove la delibera non fosse adottata entro tale termine, si intendono prorogate le tariffe già in vigore.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. La tariffa sarà calcolata in parte sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti urbani, conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. Tale misurazione può riguardare la sola frazione indifferenziata (R.U.R. rifiuto urbano residuo), oppure anche altre frazioni. La quota puntuale, eventualmente attribuita, tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, sono definiti annualmente e contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe e riguardano:
 - a) La riduzione percentuale della quota variabile a fronte della misurazione puntuale;
 - b) La quota variabile, relativa alla misurazione puntuale, viene determinata in funzione del numero di conferimenti annuali del mastello grigio (R.U.R.) e quindi del numero di svuotamenti effettuati, (calcolo volumetrico), nel corso dell'anno;
 - c) Il tariffario delle vuotature del contenitore del rifiuto indifferenziato, o dei sacchi da utilizzare sulla base del volume dello stesso. Il tariffario unitario agisce sia per le vuotature minime addebitate che per quelle eccedenti le minime;
 - d) Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze domestiche sulla base del volume del contenitore e / o del sacco del rifiuto indifferenziato, tenendo conto anche del numero dei componenti della famiglia;
 - e) Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze non domestiche;
 - f) Il tariffario degli svuotamenti e / o dei sacchi (se consegnati ed utilizzati) per la raccolta del rifiuto indifferenziato viene determinato sulla base del volume dello stesso. Il tariffario unitario agisce sia per i conferimenti minimi addebitati che per quelli eccedenti ai minimi;
 - g) Il numero degli svuotamenti minimi del rifiuto indifferenziato addebitati alle utenze domestiche sulla base del numero dei componenti della famiglia;

- h) Il numero degli svuotamenti e / o dei sacchi minimi addebitati alle utenze non domestiche;
 - i) L'importo del rimborso forfettario, in relazione alla tipologia del contenitore del rifiuto indifferenziato, per mancata restituzione dello stesso contenitore, entro 60 giorni dalla data di cessazione o trasferimento dell'utenza.
6. Il Comune o la ditta incaricata del servizio provvede a consegnare alle utenze del servizio, in base alla tipologia della stessa, idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti prodotti. Tali contenitori vengono assegnati in comodato d'uso gratuito. Restano a carico dell'utente gli oneri della custodia, pulizia, manutenzione e la loro sostituzione in caso di rotture furti o smarrimento.
 7. In caso di non ritiro da parte dell'utente del contenitore e / o dei sacchi da utilizzare per il conferimento del rifiuto indifferenziato, il Comune addebita la quota puntuale relativa alle vuotature minime previste, aumentate di 2 volte.
 8. L'addebito relativo alle vuotature minime viene inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo alle eventuali vuotature eccedenti i minimi viene inserito nel primo avviso dell'anno successivo.
 9. Le vuotature dei contenitori del rifiuto residuo domestico, effettuate direttamente dall'utenza presso i centri di raccolta differenziata (" isole ecologiche "), così come quelle effettuate tramite il servizio di ritiro " porta a porta " da parte del gestore, concorrono al calcolo della quota puntuale della tariffa. Una volta superato il numero minimo di vuotature previsto per la singola specifica utenza, ogni vuotatura aggiuntiva, che sia effettuata con il sistema di raccolta " a porta a porta " o direttamente presso i centri di raccolta differenziata, ha un costo definito annualmente nel piano tariffario.
 10. Le vuotature minime sono correlate alla tipologia del contenitore in dotazione e, nel caso l'utenza abbia a disposizione più di un contenitore, sono conteggiate ed addebitate per singolo contenitore.
 11. All'utenza non domestica, che abbia attivi più contratti per gli stessi locali e che abbia in dotazione un solo contenitore, il conteggio delle vuotature viene ripartito tra i vari contratti attivi.
 12. Sono escluse dalla misurazione puntuale le utenze domestiche di solo garage, in / 1999 per la sola quota fissa.
 13. E' vietata l'esposizione di rifiuti indifferenziati mediante contenitori o sacchi non autorizzati. Tale esposizione è sanzionata sulla base del regolamento di gestione dei rifiuti e della normativa vigente. Sono esclusi dall'applicazione della misurazione e tariffazione puntuale, le categorie di utenze non domestiche relative ai banchi di mercato, alle quali viene applicato il metodo normalizzato di cui al D. P. R. 158 / 1999; tale opzione può essere utilizzata anche in altri casi eccezionali, in accordo tra Comune e Gestore, mediante previsione inserita nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.

Art. 13 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali e sono determinati sia in base ai coefficienti di produttività Ka, Kb, Kc e Kd di cui agli allegati al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 deliberati dal Comune, che in base ai conferimenti puntualmente misurati.
4. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

5. L' identificazione delle utenze domestiche e non domestiche avviene mediante l' assegnazione di un codice personale e univoco attribuito a ciascuna utenza conferente.
6. L' identificazione dell'utenza cui è associata la misurazione puntuale delle quantità di rifiuti prodotti avviene in modalità diretta e univoca, attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo solidali o integrati nel contenitore o nel sacco con cui il rifiuto è conferito, nonché mediante idonee attrezzature installate negli appositi punti di conferimento.
7. Il sistema di misurazione puntuale consente di identificare l'utenza, registrare il numero dei conferimenti con indicazione del momento del prelievo e misurare la quantità di rifiuti conferiti attraverso i metodi di pesatura, diretta o indiretta, adottati dal Comune.
8. Nei casi eventuali di pesatura diretta, la quantità di rifiuti, per frazione di rifiuto oggetto di misurazione prodotta dalla singola utenza, è calcolata come sommatoria delle registrazioni del peso conferito per ciascuna utenza espresso in chilogrammi.

Art. 14 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell' anno, computato in giorni, nel quale sussiste l' occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L' obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l' occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l' utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l' utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l' utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell' anno, in particolare nelle superfici e / o nelle destinazioni d' uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
5. A decorrere dall' inizio dell' occupazione dell' immobile, l' utente ha obbligo di ritirare la prima dotazione di sacchi e / o contenitori dotati di dispositivi elettronici di controllo da utilizzare per conferire i rifiuti prodotti.
6. In caso di cessazione dell' utenza, le dotazioni di sacchi o di contenitori dotati di dispositivi elettronici di controllo, non possono più essere utilizzati e devono essere resi al Comune, salvo i casi di variazione di indirizzo dell' utente all' interno del territorio comunale o di subentro familiare di un componente del nucleo o dell' erede del cessato, nel qual caso le dotazioni non rese verranno trasferite d' ufficio alla nuova utenza o al subentrante. Nel caso in cui i contenitori utilizzati siano di proprietà dell' utente anziché in comodato d' uso, devono essere resi al Comune i dispositivi elettronici di controllo apposti sui medesimi dal Gestore. Per le dotazioni non rese e non trasferibili d' ufficio saranno applicate le sanzioni previste nel Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani in caso di utilizzo per il conferimento dei rifiuti in data successiva a quella di cessazione.

Art. 15 TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (K_a) secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata sulla base dei quantitativi dei rifiuti indifferenziati (R.U.R. rifiuto urbano residuo), conferiti al servizio pubblico di raccolta, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

In caso di assenza di conferimento di rifiuti, ciascuna utenza domestica attiva è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa, nonché la quota variabile determinata in base ai conferimenti minimi stabiliti in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

- I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
3. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente o, in mancanza, sulla base di presunzioni semplici.
 4. Qualora vengano esposti sacchi e / o contenitori senza il dispositivo elettronico di controllo, essi verranno prelevati per identificare la provenienza in presenza di un pubblico ufficiale o di un incaricato del comune o del gestore del servizio, nel caso si individui il responsabile dell' errato conferimento, verranno addebitati allo stesso le sanzioni previste dal regolamento di igiene urbana, fermo restando l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all' art. 33 del presente Regolamento.
 5. Qualora non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di consegna tra le diverse utenze domestiche, il Comune può autorizzare il conferimento di sacchi e / o contenitori di rifiuto non recuperabili condivisi tra più unità domestiche, con un minimo numero deliberato dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, che ne facciano richiesta tramite il soggetto autorizzato a rappresentare l' aggregazione (utenze domestiche aggregate). In tali casi la quota variabile della tariffa è ripartita alle utenze facenti parte dell'aggregazione in funzione del numero dei componenti del proprio nucleo, sulla base della classificazione di cui alla tabella A. L' uso di detta tipologia di raccolta aggregata è ammessa anche per quelle porzioni di territorio in cui, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale o sostenibilità economica, non sia possibile implementare sistemi di misurazione puntuale. Il Comune è tenuto al controllo dei conferimenti aggregati e può commisurare al soggetto che rappresenta l'aggregazione le sanzioni previste dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Resta fermo l'obbligo degli occupanti delle singole unità abitative associate all' aggregazione di presentare denunce ai sensi dell'art. 28 del presente Regolamento. Ogni variazione delle utenze delle singole unità abitative che utilizzano il sacco e / o contenitore condiviso dovrà essere anche comunicata dal soggetto autorizzato a rappresentare l'aggregazione.

Art. 16 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all' Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell' utenza come ad es. le colf - badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo; comunità di recupero, centri socio - educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all' anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l' assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei

cittadini residenti all' estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:

TABELLA A PER LA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE NEI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO COMUNALE		
Superficie (mq.)		N° componenti
Da	A	
PER SUPERFICI INFERIORI O UGUALI A 70 mq.		1
70,01	120	2
120,01	150	3
150,01	200	4
200,01	250	5
Oltre	250,01	6

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza / domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R. S. A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un' unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l' alloggio.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell' invito di pagamento di cui all' articolo 33, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 17 TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata sulla base dei quantitativi dei rifiuti indifferenziati (R.U.R. rifiuto urbano residuo), conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta, secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Ciascuna utenza non domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione di un quantitativo minimo annuo di rifiuto non recuperabile determinato per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria a copertura dei costi relativi al minimo di servizio comunque organizzato ed erogato riferito, per ognuna delle frazioni misurate, alla tipologia di attività svolta e di contenitore in dotazione tenendo conto, in fase di conguaglio, delle eventuali variazioni avvenute in corso d'anno oppure, in alternativa, sulla base di un coefficiente minimo di potenziale produzione di rifiuto per classe di attività approvato contestualmente alle tariffe. Il quantitativo minimo si applica anche in caso di mancato ritiro della dotazione o conferimento dei sacchi e / o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo

del rifiuto non recuperabile.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un' apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Gestore nei confronti dell'utenza non domestica.
5. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente o, in mancanza, sulla base di presunzioni semplici.

Art. 18 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell' allegato A;
2. L' inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall' ISTAT relativi all' attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell' attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l' una o l' altra attività, si fa riferimento all' attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 19 SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell' infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall' art. 33 - bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

Art. 20 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50 %.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine

quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 24 (recupero), 25 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 26 (Ulteriori riduzioni ed esenzioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 22 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 23.
L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento della TOSAP introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 21 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV

– RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI –

Art. 22 RIDUZIONI PER LA UTENZE DOMESTICHE

Sono previste riduzioni o agevolazioni per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, da determinare sulla base di criteri stabiliti annualmente con apposita deliberazione e approvazione delle tariffe.

Art. 23 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 15 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 24 RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. La tariffa è ridotta a consuntivo nei seguenti casi:
 - a) nei confronti delle utenze domestiche e non domestiche che effettuano la raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, prevedendo uno sconto proporzionato al materiale raccolto in maniera differenziata;
 - b) nei confronti delle utenze domestiche, residenti nell'unità immobiliare dove si effettua il compostaggio domestico è riconosciuta una riduzione sulla base di criteri stabiliti ogni anno

con la deliberazione di approvazione delle tariffe.

- c) nei confronti delle utenze non domestiche, per la quota variabile del tributo, in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
- 2. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo possono cumularsi fino ad un massimo del 100 % della quota variabile della tariffa base di riferimento e saranno determinate con la delibera di approvazione delle tariffe.
- 3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando idonea documentazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo, salvo i casi in cui siano predisposti idonei strumenti di misurazione e rendicontazione.
- 4. Il tributo è ridotto nella misura del 15 % nei confronti dei complessi a carattere turistico siti in ambito agricolo connessi ad attività agrituristiche che vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività.

Art. 25 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

- 1. Il tributo è dovuto nella misura del 20 % della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 26 ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

- 1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.
- 2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettera a) alla lettera e) del comma 659 art. 1 Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
- 3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.
- 4. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del Gestore.
- 5. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.
- 6. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal

Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

7. Le riduzioni sono applicate a congruaggio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

Art. 27 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70 % dell'intera tariffa.

TITOLO V

– DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE –

Art. 28 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
 Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.
2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 6 del presente Regolamento.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 29 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli interessati.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve

contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell' interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
 - d) la superficie e la destinazione d' uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell' impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell' attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario / i dello stesso;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l' occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al gestore del tributo, oppure può essere inoltrata allo stesso:
- a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.)
 - b) via fax
 - c) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata
- Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 30 POTERI DEL COMUNE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l' esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l' accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l' accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all' art. 2.729 c. c..
4. Ai fini dell' attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari al-

l' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 31 ACCERTAMENTO

1. L' omessa o l' infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A. R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L' avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.

Art. 32 SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30 % di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell' articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all' articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l' omessa ovvero per l' infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 33 RISCOSSIONE

1. Il Comune applica e riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale, ed ogni altro elemento previsto dall' art. 7 della L. 212 / 2000. Nella delibera annuale di approvazione delle tariffe, il Consiglio Comunale stabilisce le modalità di emissione, il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ed il pagamento anche in

un'unica soluzione.

2. Il Comune può procedere agli eventuali conguagli attraverso l' emissione di avvisi suppletivi o in occasione dell'emissione relativa al successivo anno tributario. Il conguaglio, in caso di cessazioni o in presenza di particolari condizioni di erogazione del servizio, potrà essere oggetto di specifici avvisi di pagamento o di rimborso.
3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell' utenza, che comportino variazioni in corso d' anno del tributo, potranno essere conteggiate nell' avviso successivo, anche mediante conguaglio compensativo.
4. Il tributo comunale per l' anno di riferimento è versato dai contribuenti al Comune secondo le disposizioni di cui all' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali e comunque utilizzando tutte le modalità consentite dalla normativa.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all' anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L' avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all' articolo 32, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
6. Ai sensi dell' art. 1, comma 166 L. 296 / 2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all' euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Art. 34 INTERESSI

1. a misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell' art. 1, comma 165, della L. n. 296 / 2006 è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno di tassazione, maggiorato di un punto percentuale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 35 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34, a decorrere dalla data dell' eseguito versamento.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della L. n.296 / 2006, la tassa per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo di TARI. La compensazione può avvenire anche su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso. Nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
4. Le variazioni in corso d'anno che comportino recupero o rimborso della TARI saranno conteggiate tramite avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo.

Art. 36 SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell' art. 1, comma 168, L. n. 296 / 2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d' imposta.

Art. 37 RATEIZZAZIONI

1. Su motivata e documentata richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà dello stesso, l' ufficio può concedere una dilazione del pagamento delle somme dovute.
2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento.
3. La dilazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
 - a) valutazione della morosità pregressa del richiedente;
 - b) ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall' entità della somma dovuta, comunque, fino ad un massimo di 12 rate mensili;
 - c) scadenza di ciascuna rata entro l' ultimo giorno del mese.
4. L' applicazione degli interessi viene effettuata come previsto dal precedente art. 34.
5. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l' intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - c) il debito non può più essere rateizzato.

Art. 38 CONTENZIOSO

1. Contro l' avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l' applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l' istituto dell' accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all' estensione e all' uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal precedente art. 37.

TITOLO V

– DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE –

Art. 39 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° luglio 2019.
2. Ai sensi dell' articolo 1, comma 704, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) e s. m. i., è abrogato l' articolo 14 (TARES) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto a partire dal 1° luglio 2019, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 40 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 41 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. I Comuni possono, in deroga all' articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto - legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A**CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE**

(Come da Allegato 1 del D. P. R. 27 aprile 1999, n. 158)

**REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L' ELABORAZIONE DEL METODO NORMALIZZATO
PER DEFINIRE LA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI**

UTENZE NON DOMESTICHE	
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
5	STABILIMENTI BALNEARI
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
7	ALBERGHI CON RISTORANTE
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE
8 bis	AFFITTACAMERE E B&B
9	CASE DI CURA E RIPOSO
10	OSPEDALI
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA
18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE
24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E / O MISTE
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI
29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB